



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 13 (Accordo)

- Assicurazione

I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilit  civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la normativa vigente in materia di assicurazioni adottata dal Paese in cui si svolge il trasporto.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

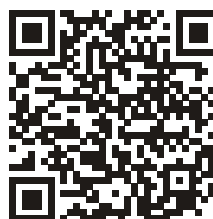
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it